



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 303 DEL 25 marzo 2004

### DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dall'avv. Gianni Roj, Componenti, dall'avv. Giovanni Accinni, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio, del Procuratore Federale prof. Emidio Frascione, nonché dal Procuratore Antidoping avv. Cesare Micheli, nel corso della riunione del 25 marzo 2004 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 40

#### a) DEFERIMENTI DELLA PROCURA ANTIDOPING

a carico:

sig. Emanuele POLITTI

#### Il procedimento

Con provvedimento del 11/3/2004, relativo al procedimento n. 20/04, l'Ufficio di Procura Antidoping del CONI ha deferito a questa Commissione il calciatore Emanuele Politti, tesserato per la Soc. Udinese, perché, a seguito di un controllo effettuato dopo la gara Udinese-Internazionale del 13/1/2004 (Coppa Italia), è risultato positivo per presenza di metabolita di tetraidrocannabinolo in concentrazione superiore alla soglia limite.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il calciatore Politti non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Antidoping del C.O.N.I., il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell'incolpato e la condanna alla sanzione della squalifica per mesi sei, confermando così la richiesta di sospensione indicata nell'atto di deferimento del 11/3/2004, a decorrere dal giorno della sospensione cautelare, disposta da questa Commissione in data 5/2/2004, immediatamente esecutiva.

È comparso altresì il deferito, il quale, dopo aver ribadito quanto dichiarato alla Procura Antidoping, ha chiesto l'applicazione della sanzione minima.



### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del Politti è sanzionabile.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore è stato riscontrato positivo al controllo antidoping per presenza nelle urine di metabolita di tetraidrocannabinolo, in concentrazione superiore alla soglia limite, a causa - secondo quanto lealmente riconosciuto dallo stesso interessato - di alcune "boccate" di "spinello", fumato in un'unica occasione insieme ad alcuni amici.

Rileva la Commissione come tale condotta, non contestata sotto il profilo obiettivo, non possa che integrare l'ipotesi di cui all'art. 18.3 del nuovo Regolamento Antidoping entrato in vigore dal 1/1/2004, in quanto trattasi di assunzione di sostanza non diretta alla alterazione della prestazione sportiva.

Sanzione equa, tenuto conto, da una parte, che si è trattato della assunzione di una "sostanza specifica" ai sensi dell'art. 4.2. del Regolamento Antidoping e, dall'altra, che si tratta della prima violazione, risulta quella di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della squalifica per 30 giorni al calciatore Emanuele Politti, con decorrenza 5 febbraio 2004.

## **b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE**

a carico:

**Sig. Luciano MOGGI – direttore generale Soc. Juventus**: violazione artt. 1 comma 1 e 3 comma 1 C.G.S.;

**Soc. JUVENTUS**: violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 31/12/03 e 5/1/04).

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 13/2/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luciano Moggi, Direttore generale della Soc. Juventus, per violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere espresso giudizi lesivi della reputazione di un calciatore tesserato per altra Società, per aver tentato di condizionare il tesseramento dello stesso calciatore e per aver ritardato la convocazione innanzi all'Ufficio Indagini, nonché la Soc. Juventus per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che non avrebbe rilevanza la circostanza che non è stata fatta alcuna smentita ufficiale a seguito delle dichiarazioni riportate dalla stampa, in quanto il contenuto di queste sarebbe stato chiarito al Rappresentante della Procura Federale; in secondo luogo, che sarebbe eccessivo ritenere che tali dichiarazioni possano aver turbato lo svolgimento della campagna trasferimenti, anche in considerazione delle smentite effettuate dallo stesso calciatore e dalla sua Società di appartenenza; in terzo luogo, che la mancata comparizione dinnanzi all'Ufficio Indagini

sarebbe stata provocata da una indisposizione debitamente documentata e che successivamente vi sarebbe stata la massima disponibilità. Di conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione per 1 mese per il Moggi e a quella dell'ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Juventus.

È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate, chiedendo in via preliminare la rimessione alla Corte Federale della questione relativa alla interpretazione delle norme sul procedimento sanzionatorio in relazione all'art. 1 del C.G.S., sotto il profilo della mancata previsione della possibilità per l'incolpato di accettare in via preventiva le richieste della Procura Federale.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, preliminarmente rileva l'assenza di quel conflitto che solo legittima la possibilità di adire la Corte Federale. Invero, i caratteri di lealtà e correttezza di cui all'art. 1 del C.G.S. sono riferiti al momento della commissione fatto, ossia dei comportamenti effettivamente posti in essere, e non a quello successivo in cui gli stessi vengono assoggettati a giudizio disciplinare. D'altra parte, lo stesso interesse della parte a sollevare la questione pare assente lì dove, comunque, la stessa parte non si è poi in concreto manifestata disponibile ad aderire alle richieste della Procura Federale.

Nel merito, la Commissione rileva che il comportamento del Moggi è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che l'incolpato, da una parte, ha attribuito ad un calciatore tesserato per un'altra Società presunti comportamenti antiregolamentari (stipula di un accordo in violazione dell'art. 95/bis delle N.O.I.F. e successivo contatto con altre Società) e, dall'altra, ha ritardato la convocazione dinnanzi all'Ufficio Indagini rendendosi disponibile solo dopo la chiusura della campagna trasferimenti.

Le dichiarazioni rese agli organi di informazione (affermazione della esistenza di un accordo sottoscritto in tempi non consentiti con conseguente possibilità di sanzioni disciplinari a carico del calciatore) sono in contrasto con l'art. 3, comma 1, C.G.S., il quale sancisce il principio del divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o organismi operanti nell'ambito federale.

Tali dichiarazioni, inoltre, si sono concretizzate in un tentativo di condizionare il tesseramento dello stesso calciatore. La circostanza che le dichiarazioni siano state smentite non assume rilevanza, sia perché ciò si è verificato a campagna trasferimenti conclusa, sia perché, comunque, non sono state rispettate le disposizioni di legge che disciplinano la materia delle rettifiche delle dichiarazioni pubblicate dagli organi di stampa. In particolare, con riferimento al requisito dell'idoneità, lamentato come assente dall'incolpato, in quanto le smentite intervenute da parte del calciatore e della Società di appartenenza avrebbero, appunto, fatto venir meno l'idoneità a turbare la trattativa tra le Società Lazio e Internazionale, si osserva che è proprio la necessità dell'intervento delle smentite che riconferma la idoneità delle dichiarazioni rese dall'incolpato nel senso prospettato nell'atto di deferimento.

Infine, per quel che attiene alla pretesa irrilevanza del ritardo nella presentazione all'Ufficio Indagini, si osserva che l'art. 3, comma 1, del C.G.S. prevede espressamente l'obbligo di presentarsi, allorquando convocati, dinnanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, senza, ovviamente, che gli stessi debbano motivare in ordine ai tempi della convocazione.

In definitiva, i comportamenti dell'inculpato, valutati nel loro complesso, risultano in contrasto con l'art. 1, comma 1, del C.G.S., che sancisce i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.

Poiché le argomentazioni difensive non trovano riscontro negli atti ufficiali, deve affermarsi la responsabilità del Moggi, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza, in quanto l'inculpato ha agito nella qualità di Direttore generale della Società stessa ed il contenuto delle sue dichiarazioni, nel riferirsi al presunto deposito del contratto in Lega, fa evidentemente riferimento ad una ipotesi di accordo dichiarato come intervenuto tra la Soc. Juventus ed il calciatore.

Sanzioni eque, tenuto conto della assenza di precedenti specifici a carico dell'inculpato, appaiono quelle di cui al dispositivo.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'inibizione per 15 giorni e quella dell'ammenda di € 5.000,00 a Luciano Moggi e la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Juventus.

**Sig. Riccardo ALLEGRETTI – calciatore Soc. Modena:** violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

**Soc. MODENA:** violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Sampdoria-Modena del 21/12/03).

#### **Il procedimento**

Con provvedimento del 19/2/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Riccardo Allegretti, tesserato per la Soc. Modena, per violazione dell'art. dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere volontariamente indotto in errore con gesti e parole il direttore della gara Sampdoria-Modena del 21/12/2003 al momento della identificazione dell'autore di una condotta scorretta, passibile di un provvedimento di ammonizione, nonché la Soc. Modena per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che l'interpretazione del comportamento dell'Allegretti fornita dalla Procura Federale sarebbe infondata e, comunque, non suffragata da elementi di fatto idonei a provare la responsabilità del calciatore. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti e, in via subordinata, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per l'Allegretti e a quella dell'ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Modena.

#### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il presente procedimento prende le mosse da accertamenti effettuati dall'Ufficio Indagini a seguito di una richiesta del Giudice Sportivo. Quest'ultimo, con provvedimento del 23/12/2003, dopo aver esaminato, ai sensi dell'art. 31, comma a2), del C.G.S., il filmato della gara Sampdoria-Modena del 21/12/2003, ha accertato che si era verificato un errore di persona e che era stato sanzionato con una ammonizione un calciatore (Allegretti) diverso da quello che aveva tenuto una condotta scorretta in danno di un avversario (Ungari). In particolare, il

Giudice Sportivo ha rilevato che l'errore del direttore di gara sarebbe stato agevolato dal comportamento tenuto dall'Allegretti, il quale scambiava alcune parole con l'arbitro stesso e compiva con la mano un gesto come a significare di essere stato lui l'autore dell'intervento scorretto. Conseguentemente, il Giudice Sportivo, dopo aver adottato gli opportuni provvedimenti, ha trasmesso gli atti all'Ufficio Indagini per quanto di sua competenza in ordine al comportamento dell'Allegretti.

Dalla relazione dell'Ufficio Indagini e dagli atti allegati, si evince che l'Allegretti si è autoaccusato di una condotta scorretta in danno di un avversario (probabilmente per favorire un compagno di squadra), mentre dalla videocassetta con le registrazioni delle immagini relative al fatto esaminata dal Giudice Sportivo risulta che l'Allegretti non ha avuto alcun contatto con l'avversario.

Si tratta di un comportamento in contrasto con l'art. 1, comma 1, del C.G.S., che sancisce i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, perché diretto ad indurre in errore il direttore di gara.

Le argomentazioni difensive non trovano riscontro negli atti ufficiali. Conseguentemente, deve affermarsi la responsabilità del Allegretti, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della gravità del comportamento diretto ad ingannare il Direttore di gara e gli Organi della Giustizia Sportiva, appaiono quelle di cui al dispositivo.

#### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara a Riccardo Allegretti e quella dell'ammenda di € 5.000,00 alla Soc. Modena.

**Sig. Vincenzo MATARRESE – presidente Soc. Bari:** violazione artt. 3 comma 1; 1 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.;

**Soc. BARI:** violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva e diretta (gara Bari-Verona del 22/2/04).

#### **Il procedimento**

Con provvedimento del 1/3/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Vincenzo Matarrese, Presidente della Soc. Bari, per violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1, dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Bari per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale, non si contestano le dichiarazioni rilasciate, ma si rileva che esse erano dirette a manifestare, anche se in termini non cortesi, un giudizio sull'operato del direttore di gara. In conseguenza, si chiede l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'inibizione 15 giorni per il Matarrese e a quella dell'ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Bari.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Matarrese riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani "Il Corriere dello Sport" e "La Gazzetta dello Sport" del 24/2/2004 sono censurabili.

Le affermazioni fatte dall'incolpato travalicano il lecito diritto di critica, perché, valutate complessivamente, tendono a insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sulla correttezza dello svolgimento dei campionati e sulla imparzialità della procedura delle designazioni dei direttori di gara.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Matarrese, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, della correttezza del comportamento processuale dell'incolpato e della mancanza di precedenti specifici per lo stesso, appaiono quelle di cui al dispositivo.

### **Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'inibizione per 10 giorni a Vincenzo Matarrese e quella dell'ammenda di € 2.000,00 alla Soc. Bari.

**Sig. Sergio CALIGARIS – allenatore Soc. Ternana:** violazione art. 1 comma 1 C.G.S.;

**Soc. TERNANA:** violazione art. 2 comma 4 C.G.S., per responsabilità oggettiva (gara Verona-Ternana dell'1/2/04).

### **Il procedimento**

Con provvedimento del 17/2/2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Sergio Caligaris, allenatore in seconda tesserato per la Soc. Ternana, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per il comportamento tenuto al termine della gara Verona-Ternana del 1/2/2004, nonché la Soc. Ternana per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Ternana hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, in primo luogo, che l'incolpato si sarebbe limitato a lamentarsi del comportamento poco sportivo del calciatore avversario e a sfiorare con la mano il volto di quest'ultimo ma senza alcuna volontarietà e, in secondo luogo, che nel caso di specie non ricorrerebbe l'ipotesi della responsabilità oggettiva della Società di appartenenza. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima per il Caligaris e il proscioglimento per la Società.

Alla riunione odierna, è comparso il Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il Caligaris e a quella dell'ammenda di € 5.000,00 per la Soc. Ternana.

È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

### **I motivi della decisione**

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il comportamento del Caligaris è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che, al termine della gara, all'imbocco del sottopassaggio, l'incolpato colpiva con una mano aperta il volto di un calciatore della squadra avversaria. Si tratta di un comportamento in contrasto con l'art. 1, comma 1, del C.G.S., che sancisce i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva. Le argomentazioni difensive non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali. Conseguentemente, deve affermarsi la responsabilità del Caligaris, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del C.G.S. Sanzioni eque, conformemente agli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

**Il dispositivo**

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara a Sergio Caligaris e quella dell'ammenda di € 2.500,00 alla Soc. Ternana.

Il Presidente: f.to prof. *Claudio Franchini*

“ “ “

---

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 5 aprile 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 25 MARZO 2004

IL PRESIDENTE  
*Adriano Galliani*